

CONTENZIOSO

Liti fiscali, la chiusura agevolata va al rallentatore
Balzo ricorsi (+60%) in primo grado a febbraio 2024

Ivan Cimmarusti — a pag. 3

Liti fiscali, rottamazione al rallentatore Balzo del 60% dei ricorsi a febbraio

L'analisi dei dati. Tra il 2015 e il 2023 su 2 milioni di decisioni di merito tributario, le estinzioni-cessazioni sono state l'11,4%. Dopo lo stop della definizione agevolata, nei primi 15 giorni del mese sono 11.400 le nuove cause rispetto alle 14.300 di gennaio

Nel 2023 le impugnative estinti-cessati sono stati il 13,1% del totale delle sanatorie tra primo e secondo grado

MISURE DEFLATTIVE

Il Governo ha pianificato una strategia per tagliare le liti con il Dlgs 220/2023

Conciliazione. Potenziato l'istituto, con la facoltà delle Corti di giustizia di primo e secondo grado di proporre d'ufficio la conciliazione. Esteso anche alla Cassazione.

Litisconsorziario necessario. L'obiettivo è di concentrare in un unico processo più liti con stessa fattispecie per evitare la proliferare di procedimenti identici.

Spese processuali. Spese del giudizio compensate, in tutto o in parte anche quando la parte è vittoriosa. L'obiettivo è di far produrre i documenti nella fase precontenziosa per evitare l'instaurazione di una causa.

Pagina a cura di
Ivan Cimmarusti

Nelle corti tributarie di primo e secondo grado l'ultimo taglio delle liti ricordato come un successo – in termini di gettito e deflazione delle cause – è quello del lontano 2003 (legge 289/2002) del Governo Berlusconi. Da allora, le definizioni agevolate del contenzioso susseguite nel 2017 (Dl 148/2017), 2018 (Dl 119/2018) e 2023 (legge 197/2022) non sono riuscite a catturare l'attenzione dei contribuenti, tanto da non centrare gli obiettivi, quanto meno sul piano del taglio del contenzioso. Lo dicono i

numeri dei procedimenti estinti-cessati, all'interno dei quali c'è la quota di controversie chiuse con le definizioni agevolate.

Trend estinzioni-cessazioni

Negli ultimi nove anni, su 2.050.089 ricorsi e appelli di merito decisi, gli estinti-cessati sono stati 232.854, cioè l'11,4 per cento. In particolare, tra il 2015 e il 2022 la quota di cause depennate ha oscillato tra il 10 e il 13 per cento. Valori che sembrano costanti, quasi fisiologici, anche se in quell'arco temporale ci sono state due definizioni agevolate (nel 2017 e 2018) che, nelle intenzioni, avrebbero dovuto influire in modo più netto.

Per quella del 2023 si attende che le corti concludano il lavoro di valutazione delle domande di adesione ancora giacenti, ma allo stato attuale i valori sono in linea con gli anni precedenti, con una percentuale pari al 13,1% di liti estinte-cessate.

L'impatto di queste tre definizioni agevolate nel merito, dunque, sembra essere stato minimo, come peraltro già accertato per la fase di legittimità dalla sezione tributaria della Cassazione (si veda il Sole 24 Ore del 9 gennaio).

Gli effetti delle misure

Al momento il Governo Meloni sembra aver archiviato la stagione della definizione delle liti per scarsi risultati raggiunti. La via intrapresa in chiave deflattiva con la seconda modifica della giustizia tributaria – Dlgs 220/2023 – va in altra direzione processuale: c'è il potenziamento della conciliazione, estesa anche alla fase di legittimità, o il litisconsorziario necessario, per evitare il proliferare di cause fac-simile, piaga che si registra da anni.

Eppure, dalle corti tributarie arriva l'allarme sugli effetti impreveduti generati dalla definizione agevolata 2023 e da alcune disposizioni del Dlgs 220,

che potrebbero alimentare un boom di ricorsi, sovraccaricando le corti e rallentando la risposta di giustizia per i contribuenti.

Boom di ricorsi a febbraio

I fatti sono soprattutto puntati sui risvolti della definizione agevolata 2023. Chi ha deciso di non aderire alla rottamazione, infatti, ha avuto a disposizione la sospensione di 11 mesi dei termini per presentare ricorso. In poche parole, tutte le nuove liti (tra quelle definibili) che sarebbero potute arrivare nel 2023, poveranno quest'anno sulle Corti di merito.

Il quadro però rischia di aggravarsi. Con il Dlgs 220 è stata abrogata la mediazione per cause fino a 50 mila euro, istituto che negli anni ha prodotto scarsi risultati, ma che, prevedendo 90 giorni per trovare l'accordo, permetteva di spalmare il deposito delle nuove cause su un periodo temporale più ampio. Adesso si teme l'immediata concentrazione.

Le prime avvisaglie sembrano già visibili. Secondo le stime, nei primi 15 giorni di febbraio sono arrivati in primo grado 11.420 nuovi ricorsi, rispetto ai 14.303 di tutto gennaio: un andamento che – se confermato – si tradurrebbe in un incremento del 60% mese su mese. L'impennata, inoltre, trova conferma anche nel confronto con l'andamento di gennaio e febbraio dell'anno scorso.

Dati completi si avranno con il consuntivo del primo trimestre. Ma intanto s'intravede il rimbalzo di nuove cause – soprattutto in primo grado –



che potrebbe proseguire per diversi mesi. Il rischio, infatti, è che l'aumento delle liti attivi un nuovo flusso incontrollato di procedimenti fino alla Cassazione, anello debole del sistema come registra il Pnrr.

La sospensiva e l'appello

C'è poi il tema della sospensiva, introdotta sempre dal Dlgs 220. L'ordinanza cautelare del primo grado che rigetta le istanze dei contribuenti che chiedono di bloccare l'esecuzione degli atti del Fisco, è ora impugnabile nel grado di appello. Particolare non di poco conto per i cittadini, che però rischia di scontrarsi con due problematiche reali.


Ci sono i tempi di decisione del primo grado: per legge dovrebbe arrivare entro 30 giorni dalla domanda, così da garantire la tempestiva definizione della fase cautelare. Stando ai dati 2022, però, quando va bene ci vogliono 180 giorni dal deposito delle istanze. Viceversa, o sono decise oltre i 270 giorni, quando ormai il danno si è concretizzato, o restano giacenti. In altre parole, questo diritto per le parti rischia di rimanere solo sulla carta.

Poi c'è un tema legato all'onda delle impugnazioni cautelari. Il rischio, infatti, è che applicando la nuova norma possano riversarsi sull'appello fino a 30mila ricorsi annui contro le ordinanze di rigetto della sospensiva, cui poi saranno da aggiungere le impugnazioni ordinarie di secondo grado. Questo un aspetto sul quale sono state già attivate le valutazioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo le istanze dei consiglieri Lanfranco Tenaglia e Carlo Fucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANDAMENTO NEL 2023
Numero di ricorsi e di appelli pervenuti e definiti con var % sul 2022


Fonte: Giurisdizione del fisco



Il quadro


L'IMPATTO

Le nuove liti estinte sul totale delle definizioni. Dati complessivi di primo e secondo grado



Fonte: Giurisdizione del fisco

ISTANZE DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IN I° GRADO



(*) Le istanze di sospensione non decise, per le quali però esiste la decisione nel merito del ricorso cui si riferiscono, non sono considerate pendenti

Fonte: Relazione Mef sullo stato del contenzioso tributario

TEMPI DI DECISIONE

Istanze decise dalla loro presentazione

